



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/1 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta ANZOLIN SILVIA (2355081) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 16/08/2012, l'Atleta Anzolin Silvia, a mezzo degli esercenti la potestà genitoriale sig.ri Anzolin Luciano e Artuso Anna, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Anzolin Silvia chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dalla madre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 25/06/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/2 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta ARNOSTI CHIARA (2023170) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 16/08/2012, l'Atleta Arnosti Chiara chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Arnosti Chiara chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 26/04/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/3 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta ARTUSO GIORGIA (2209050) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 16/08/2012, l'Atleta Artuso Giorgia, a mezzo degli esercenti la potestà genitoriale sig.ri Artuso Giovanni e Berno Mara, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Artuso Giorgia chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata in luogo dell'Atleta, assente, comparivano i genitori in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 03/05/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/4 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta BARBIERI GIULIA (2439296) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Barbieri Giulia, a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale sig. Barbieri Luciano, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Barbieri Giulia chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dal padre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal giugno 2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/5 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta BEDIN MARTINA (1930577) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Bedin Martina chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Bedin Martina chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dal padre e dalla madre, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 26/04/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/6 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta BOATENG ABIGAIL (2801176) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Boateng Abigail, a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale Sig. De Zorzi Bruno, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Boateng Abigail chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dal padre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 02/05/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/7 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta BOESSO GIULIA (2121624) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Boesso Giulia chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Boesso Giulia chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dalla madre, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 20/06/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/8 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta BRAVO MARIA NOEL (2767061) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Bravo Maria Noel, a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale sig.ra Pisu Andrea Laura, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Bravo Maria Noel chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.
- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dal padre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 26/04/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/9 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta CARRARO SOFIA (2209689) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Carraro Sofia, a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale sig.ra Comin Julietta, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Carraro Sofia chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dalla madre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 02/05/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/10 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta CELIO GIULIA (2703197) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Celio Giulia, a mezzo degli esercenti la potestà genitoriale sig.ri Celio Paolo e Dalla Valle Paola, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Celio Giulia chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dalla madre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 01/05/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/11 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta CINILTANI VANESSA (2626686) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Ciniltani Vanessa, a mezzo degli esercenti la potestà genitoriale sig.ri Ciniltani Massimo e Cormana Agnese, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Ciniltani Vanessa chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.
- All'udienza suindicata l'Atleta, assente, era rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 10/05/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/12 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta CRACCO ILARIA (2626685) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Cracco Ilaria, a mezzo degli esercenti la potestà genitoriale sig.ri Cracco Paolo e Piu Marisa, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Cracco Ilaria chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dal padre e dalla madre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 26/04/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/13 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta FABRIS GLORIA (1930587) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Fabris Gloria chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Fabris Gloria chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 26/04/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/14 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta FANCHIN LAURA (1842920) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Fanchin Laura chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Fanchin Laura chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dalla madre, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 26/04/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/15 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta FASOLATO ALESSIA (2514491) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Fasolato Alessia, a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale sig. Fasolato Andrea, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Fasolato Alessia chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dal padre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 02/05/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/16 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta GHIOTTO MARTINA (2429594) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Ghiotto Martina, a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale sig. Ghiotto Giorgio, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Ghiotto Martina chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dal padre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 28/04/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/17 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta GIACOMINI VALENTINA (2024011) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Giacomini Valentina chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Giacomini Valentina chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 21/06/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/18 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta GRESLIN ALESSIA (2355080) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Greslin Alessia, a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale sig.ra Pirolo Michela, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Greslin Alessia chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dal padre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 02/05/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/19 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta IACONISI DESIREE (2539172) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Iaconisi Desiree, a mezzo degli esercenti la potestà genitoriale sig.ri Iaconisi Fernando e Zilio Claudia, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Iaconisi Desiree chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dalla madre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 02/05/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/20 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta KELLER ELENA (2435844) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Keller Elena, a mezzo degli esercenti la potestà genitoriale sig.ri Keller Gianfranco e Stropparo Gabriella, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Keller Elena chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.
- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dal padre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 01/05/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/21 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta POLA BEATRICE (2780288) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Pola Beatrice, a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale sig. Pola Moreno, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Pola Beatrice chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dal padre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 02/05/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/22 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta PRANOVI GIORGIA (2759256) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Pranovi Giorgia, a mezzo degli esercenti la potestà genitoriale sig.ri Pranovi Giorgio e Elia Adele, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Pranovi Giorgia chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dal padre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 01/05/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/23 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta RIZZOTTO SERENA (2304111) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Rizzotto Serena chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Rizzotto Serena chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 02/05/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/24 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta SCOTTON FRANCESCA (2120831) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Scotton Francesca, a mezzo degli esercenti la potestà genitoriale sig.ri Scotton Evaristo e Carrettiero Rina, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Scotton Francesca chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.
- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dal padre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 03/05/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/25 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta TONELLO GIORGIA (2332563) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Tonello Giorgia, a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale sig. Tonello Mirco, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Tonello Giorgia chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dal padre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 02/05/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/26 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta TREVISAN SANDRA (2776345) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Trevisan Sandra, a mezzo degli esercenti la potestà genitoriale sig.ri Trevisan Bruno e Aldona Seweryn, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Trevisan Sandra chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.
- All'udienza suindicata l'Atleta, assente, era rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 01/05/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04/27 del 12/10/2012

Ricorso dell'atleta ZATTA ELISA (2681964) per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOLLEY VICENZA EST (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 16/07/2012, spedita in data 08/08/2012 e regolarmente ricevuta in data 09/08/2012, l'Atleta Zatta Elisa, a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale sig. Zatta Davide, chiedeva in via amichevole alla Società NEW VOLLEY VICENZA EST il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per mancato rispetto dell'accordo scritto contenuto nel Protocollo d'Intesa del 18/10/2011.
- La Società NEW VOLLEY VICENZA EST non riscontrava la predetta raccomandata A.R.-
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, datato 28/08/2012 e ricevuto in data 31/08/2012, l'Atleta Zatta Elisa chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo, oltre al motivo di cui alla lettera di messa in mora, l'incompatibilità ambientale venutasi a creare a seguito dei fatti successivi alla richiesta di svincolo, nonché il mancato perseguimento dei fini istituzionali dello sviluppo della pallavolo.
- La società NEW VOLLEY VICENZA EST non si costituiva in giudizio.
- La Commissione, rilevato che il medesimo ricorso veniva presentato congiuntamente da n. 27 Atlete, inclusa la ricorrente, fissava un'unica udienza di discussione alla data del 03/10/2012.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dal padre in quanto minore, nonché rappresentata dall'Avv. Vincenzo Saffioti, giusta procura speciale dimessa in atti, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso summenzionato ed aggiungeva, quale ulteriore motivo, il disinteresse del Sodalizio palesato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In ordine al primo dei motivi posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di svincolo, questa Commissione ravvisa che elemento determinante del suo accoglimento sia la manifestazione di volontà emergente dal Protocollo d'Intesa datato 18/10/2011, laddove (cfr. punto n. 3 – doc. n. 4) è testualmente stabilito che: *“Le atlete che ne faranno espressa richiesta saranno libere di scegliere presso quale associazione proseguire l'attività pallavolistica tramite svincolo effettuato dal Presidente del New Volley Vicenza Est Sig.ra Conzato Nadia”*.

Tale dichiarazione, la quale risulta peraltro sottoscritta dalla medesima Presidente, Sig.ra Conzato Nadia, non può che essere interpretata come assunzione di obbligo unilaterale nei confronti delle singole Atlete del Sodalizio, a semplice richiesta, non condizionata al rispetto di altri accordi assunti tra la società NEW VOLLEY VICENZA e la Società ASD MAROLA.

L'obbligazione unilateralmente assunta, per sua natura, sarebbe cogente per il soggetto che l'ha formulata senza bisogno di ulteriori manifestazioni espresse di volontà da parte dei destinatari dell'obbligazione medesima. Nel caso di specie, per giunta, vi è da rilevare come la volontà dell'Atleta di avvalersi di tale impegno da parte del Sodalizio sia stata espressamente manifestata sin dal 02/05/2012, a mezzo richiesta scritta (doc. n. 8) e come tale irrevocabile.

Con riferimento poi agli ulteriori motivi di doglianza, espressi per la prima volta in sede di ricorso e/o di udienza, questa Commissione dichiara di non potere entrare nel merito degli stessi, posto che costituiscono dei motivi nuovi rispetto a quanto espresso nella lettera di costituzione in mora del Sodalizio (cfr., tra l'altro, art. 1 Guida Pratica).



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Da ultimo, questa Commissione ritiene che i principi valoriali posti a fondamento della pratica sportiva e dell'attività della Federazione, peraltro ampiamente richiamati dallo stesso procuratore delle Atlete tanto in ricorso, quanto in sede di discussione orale, meriterebbero certo migliore attenzione e considerazione da parte non soltanto dei Dirigenti delle Società coinvolte, bensì soprattutto da parte delle Atlete e dei loro genitori.

Attenzione e considerazione, invero, non integralmente ravvisabili nella fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata all'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale